



Città di Carlentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Al Ministero della Transizione ecologica
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

All'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente
assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa
ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it

Oggetto: Procedimento relativo all'istituzione del Parco Nazionale degli Iblei, di cui al D.L. n. 159/2007, convertito in L. n. 222/2007 avente per oggetto "Disposizioni in materia ambientale" – Osservazioni e proposte di modifica in conformità alla nota del MiTE del 24 giugno 2022, n. prot. 79736 ed alla nota del Libero Consorzio Comunale di Siracusa del 30 giugno 2022, prot. n. 3795 /Gab.

In relazione a quanto indicato in oggetto, con la presente nota si intende formulare osservazioni e considerazioni in ordine all'istituendo Parco Nazionale dei Monti Iblei ai sensi del D.L. n. 159/2007, convertito in L. n. 222/2007, anche al fine di proporre alcune modifiche all'attuale assetto della pianificazione.

*

1. In primo luogo si rileva che l'odierna perimetrazione della vasta area destinata ad ospitare il futuro Parco degli Iblei, si estende fino a comprendere parte del territorio del Comune di Carlentini e che una porzione di tale area, individuata dalle particelle — si caratterizza per la presenza di un parco produttivo di energia rinnovabile da fonte eolica.

Tale circostanza dimostra come la zona in questione si distingua dal restante territorio circostante in quanto già antropizzata, proprio in ragione della sussistenza delle anzidette strutture tecnologiche.

Al riguardo, si ritiene, invero, che nel corso della procedura volta alla istituzione del Parco di cui si discute, si debba tenere in considerazione la sussistenza del suddetto parco eolico – a suo tempo debitamente autorizzato e realizzato – e della correlata esigenza di salvaguardare non solo gli interessi ambientali sottesi, per definizione, alla istituzione dell'area naturale protetta, ma altresì, quelli, sempre afferenti alla tutela dell'ambiente, funzionali al soddisfacimento del pubblico interesse alla produzione di energia rinnovabile.

In tal senso, si richiama giurisprudenza amministrativa ormai consolidata, secondo cui "la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici" (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1201)" (cfr. Cons Stato, sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2983).



Del resto, la stessa Corte costituzionale ha sancito il principio in forza del quale assume rilievo “il nesso funzionale esistente tra le esigenze di tutela ambientale che riguardano il reperimento di fonti energetiche alternative ed il coinvolgimento dell’iniziativa privata per la realizzazione di tale interesse di natura strategica” (Corte Cost., sentenza n. 267 del 2016).

In tale ottica, emerge con chiarezza il ruolo primario che assumono oggi gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, essendo tali strutture poste a presidio di una pluralità di interessi di rango costituzionale, quali quello ambientale e di diffusione delle fonti rinnovabili (di diretta derivazione comunitaria).

Ora, posto che il parco eolico di che trattasi influenza fortemente la conformazione del territorio su cui è stato realizzato, occorre inoltre considerare che la zona sulla quale lo stesso sorge, si caratterizza, altresì, in quanto ex lege qualificata quale “area idonea” all’insediamento di impianti da fonti rinnovabili ai sensi della lettera a) dell’art. 20, co. 8, del D. Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii, secondo cui tale qualificazione spetta ai “siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 ...”.

La ratio sottesa alla normativa di riferimento, di recente introduzione, è proprio quella di favorire la realizzazione e l’esercizio di impianti FER in aree già caratterizzate dalla presenza di tali tipologie di impianti, e che ne connotano oramai le caratteristiche paesaggistiche, altresì ancorando a tale definizione la possibilità di applicare agevolazioni e semplificazioni in punto di iter autorizzativi da seguire.

Alla luce delle superiori considerazioni – ritenendo che la pianificazione in atto non possa essere effettuata prescindendo dalle caratteristiche delle aree interessate e dalla presenza, come nel caso di specie, di eventuali opere di pubblico interesse – con la presente nota si intende chiedere che l’area oggetto di esame, sulla quale, come esposto, insiste già un parco eolico, venga stralciata dal progetto dell’istituendo Parco Nazionale degli Iblei e, quindi, in tal senso, si chiede di effettuare una nuova perimetrazione e zonizzazione dell’area da adibire a Parco, ridefinendone i limiti senza l’inclusione della porzione in cui ricade l’impianto di cui si discute.

Ciò, anche a garanzia di un ulteriore bene tutelato costituzionalmente, al pari dell’ambiente e del paesaggio, ossia la libertà dell’iniziativa economica, e ciò anche nell’interesse della comunità locale che di essa (nella sua espressione consistente nella presenza ed operatività del parco eolico e dell’indotto lavorativo che ne discende) si giova.

Ad avviso di Questo Comune, impone un vincolo così stringente, quale quello derivante dalla istituzione di un Parco Nazionale – da cui conseguono inevitabilmente una serie di divieti e limitazioni che possono incidere negativamente sullo sviluppo delle rinnovabili – confligge con l’attuale connotazione di un’area che, come rappresentato, si distingue per la presenza di un’opera tecnologica ormai stabilmente inserita nel contesto territoriale di riferimento e che ne dimostra l’attuale antropizzazione.

D’altro canto, come sopra dimostrato, tale opera combina la tutela dell’ambiente con l’esigenza di promuovere il coinvolgimento dell’iniziativa privata per la realizzazione dell’ulteriore interesse di natura strategica, quale la produzione di energia da fonte rinnovabile, al fine di consentire il conseguimento del fine ultimo dello sviluppo sostenibile del territorio.

*

2. In via subordinata ed alternativa, laddove la superiore richiesta di ripermetrazione del Parco non venisse accolta, alla luce dell’importanza strategica comunque odiernamente riconosciuta alle opere di cui si discute e delle finalità di tutela ambientale per il loro tramite perseguite, si propone di riformulare la classificazione dei livelli di tutela prevista dall’allegato A al progetto di Parco, nel senso di declassare l’area oggetto della presente nota da zona di tutela di livello 2, a zona di tutela di livello 3.



Ciò allo scopo di garantire più snelle procedure autorizzative che si rendano all'occorrenza necessarie in caso di interventi di manutenzione e/o efficientamento dell'impianto esistente ed anche al fine di agevolarne il potenziamento ovvero l'autorizzazione alla installazione di altri impianti in futuro.

*

3. In ogni caso, esaminata la bozza del testo della lettera b), co. 1, dell'art. 8 dell'allegato A (Regime di Tutela), si rileva come l'attuale formulazione della disciplina afferente il "Regime autorizzativo in zona 2", appaia meritevole di precisazione e, pertanto, si propone la seguente modifica:

"1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 5, sono sottoposti a autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) (...);

b) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, nonché la realizzazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di repowering degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (eolico e solare anche da integrare negli edifici); resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione e adeguamento dandone comunicazione all'Ente Parco; (...)"

A disposizione per qualunque chiarimento, si porgono cordiali saluti.



IL SINDACO
Dott. Giuseppe Stefio